



**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**

**Consiglio Regionale
della Lombardia**

Osservazioni sulla proposta 4279/C Lupi e Scalera, per modifiche all'art. 5 della L. 184/1983

La proposta 4279/C per la modifica all'art.5 della L.184/83 cambia sostanzialmente la legge stessa, vanificandone le finalità.

Basato sul principio del sostegno alla famiglia di origine, l'affido è uno degli interventi che può essere attivato esclusivamente da un'équipe professionale multidisciplinare integrata e, pur considerato come intervento "parzialmente sostitutivo" della famiglia d'origine, non esclude un ruolo attivo della stessa proprio perché non recide il legame familiare, prevedendo un rientro del minore nella sua famiglia, punto centrale della riforma della L. 149/01.

Una politica di tutela delle famiglie deve tutelare quindi tutte le famiglie e non solo le famiglie affidatarie.

Non si ravvede la necessità di una modifica della L. 184/83, già riformulata dalla 149/01 perché è una legge che ha prodotto buoni risultati; inoltre l'auspicato coinvolgimento delle associazioni è già previsto nella legislazione nazionale e regionale per la programmazione locale con la collaborazione attiva (non delegante) affiancando gli Enti Locali, anche in termini di partecipazione a momenti formativi e di verifica degli affidi.

Di seguito si segnalano alcune osservazioni sulla proposta di Lupi/Scalera:

Articolo 1- Comma 1 bis - ultimo capoverso

"Gli affidatari possono rivolgersi al Tribunale per i Minorenni per ottenere provvedimenti limitativi della potestà parentale dei genitori, di cui agli articoli 330 e seguenti del Codice Civile, a tutela del minore affidato".

Non si comprende la ratio di questo comma: qualunque cittadino può e deve segnalare una situazione di pericolo o abbandono in cui si trovi un minore (ma non pare questo il caso dal momento che si parla di minori affidati e seguiti dai servizi), ma è la Magistratura ad avere un ruolo attivo e l'iniziativa spetta al Pubblico Ministero.

Art 2 - comma 2 bis e 2 ter

Si ritiene estremamente grave porre l'accento su iniziative assunte direttamente dalle famiglie affidatarie come ribadito anche nell'art. 2:

" le associazioni familiari.....possono chiedere al giudice di fissare limiti alla potestà parentale ove i genitori riprendano l'esercizio della potestà."

Pare che gli affidatari siano collocati in una posizione "contro" la famiglia d'origine, scavalcando il ruolo di affidatario e responsabile dell'Ente Locale e del servizio sociale, nonché la funzione di "mediazione" dei professionisti che devono tutelare sia il minore sia la famiglia d'origine nonché gli affidatari, consentendo altresì agli stessi affidatari di ignorare il provvedimento dell'autorità giudiziaria che ha già deciso di reintegrare i genitori nella potestà.

Va sottolineato il ruolo di terzietà svolto dal servizio sociale professionale pubblico, che ha anche il compito di modulare nel tempo il progetto di tutela del minore, che comprende l'affido ed anche altre forme di sostegno al minore e alla famiglia d'origine, anche dopo il termine dell'affido, compito non delegabile ad altri soggetti.

Tale proposta prevede un'autorità conferita alle associazioni che non farebbe altro che incrementare l'ostilità delle famiglie d'origine verso l'affido, visto come modo per espropriarli del legame con il figlio e percepito come anticamera dell'adozione, a differenza di altri interventi come l'inserimento in comunità educative.

Si creerebbe il presupposto per rendere più difficilmente praticabile l'affido, contraddicendo la legge che ne auspica la priorità rispetto ad altri interventi.

Anche nella successiva affermazione emerge confusione nei ruoli e nelle responsabilità:
"Le associazioni familiari accreditate sono altresì interlocutori diretti dell'autorità giudiziaria che ha disposto l'affido in relazione a un affido in essere presso una famiglia associata".
La responsabilità del minore affidato non può che essere personale, dei genitori affidatari, per i quali è già riconosciuto il diritto all'audizione da parte del giudice, come previsto nell'articolo 5 comma 1 (procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato).

L'elenco delle funzioni attribuite alle associazioni comprende una serie di attività in relazione alla collaborazione con i servizi sociali, anche in questo caso la proposta conferisce compiti istituzionali non delegabili a terzi.

"...svolgendo attività di sensibilizzazione e formazione dell'opinione pubblica anche mediante corsi di preparazione delle famiglie e di formazione degli operatori"

La formazione agli operatori e alle famiglie può essere fatta solo da professionisti preparati: le associazioni e le famiglie possono invece svolgere attività di sensibilizzazione ovvero d'informazione anche attraverso la testimonianza della esperienza personale, che come sappiamo non è mai generalizzabile.

La preparazione degli operatori e delle famiglie comporta una riflessione personale e professionale che può essere condotta solo da operatori competenti in materia.

Si teorizza una funzione di rappresentanza (advocacy?) delle associazioni nei confronti del servizio sociale.

"..assistendo ed affiancando i propri associati nei rapporti con i servizi pubblici, e sostituendoli, ove espressamente delegate, per singoli atti non formali".

"...riferiscono periodicamente al servizio sociale sull'andamento dell'affido in essere presso una famiglia associata".

Non ci può essere una delega di funzioni pubbliche, ma solo il rapporto diretto tra servizio e famiglia affidataria può porre le basi di una relazione che si deve fondare sulla fiducia reciproca e sulla collaborazione; l'operatore inoltre non può esimersi da una verifica diretta delle condizioni del minore, sia per garantire il diritto all'ascolto dello stesso, sia per valutare professionalmente l'andamento dell'affido e il suo sviluppo.

L'associazione, nella proposta, è vista come "sostitutiva" del servizio e della famiglia. Questo tipo di funzione dell'associazione prefigura una de-responsabilizzazione degli enti locali e alimenta l'idea di relazioni conflittuali tra affidatari e famiglie d'origine e tra affidatari e servizi.

Restano anche molte questioni oscure: Chi paga i sostegni e gli interventi previsti dalle associazioni delle famiglie affidatarie? Cosa vuol dire accreditamento delle associazioni familiari?

Si fanno proprie e si condividono le osservazioni delle altre proposte di legge presentate alla Commissione II Giustizia (A.C. 3854 -Savino e altri; A.C. 4077 -Motta e altri; A.C. 4326 - Gianmanco; A.C. 3459 - Vassallo, Pes) che prevedono la continuità dei rapporti con la famiglia affidataria anche al termine dell'affido vero e proprio, qualora sia nell'interesse del minore e laddove si pervenga ad un dichiarazione di adottabilità.

Gruppo di Lavoro regionale CROAS Lombardia
"Affido Familiare"

Milano, 18 agosto 2011